

**ALLEGATO A) C.C. 41 DEL 05/07/2018**

**COMUNE DI VILLADOSE**

**Provincia di Rovigo**

**REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMUNALI IN LOCAZIONE**

**A CARATTERE TEMPORANEO – EMERGENZA ABITATIVA**

**Articolo 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione di alloggi situati a Villadose in via Liona n. 26 che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale che vengono destinati ad uso temporaneo per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa.

2. Il presente Regolamento è finalizzato ad integrare le disposizioni in materia di riserva di alloggi ERP per situazioni di emergenza abitativa, nonché le procedure e le modalità da seguire, sotto il profilo organizzativo, per assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini posti dalla legge, con criteri di efficienza ed efficacia, imparzialità e trasparenza.

**Articolo 2 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE AD USO TEMPORANEO**

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio in uso temporaneo, i nuclei familiari che non sono in grado di accedere al libero mercato delle locazioni per motivi di grave disagio economico sociale, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea<sup>1</sup>. Il cittadino di altri Stati è ammesso se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro. Il requisito della reciprocità non è richiesto se il cittadino di altri Stati svolge o abbia svolto nell'anno precedente la data di scadenza del bando di concorso, attività lavorativa in conformità alla normativa vigente

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Villadose da almeno 4 (quattro) anni, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;

---

<sup>1</sup> Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare <sup>2</sup>in misura non superiore ad euro 24.252,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
  
- h) situazione di disagio sociale dovuto a pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, grave disagio socio-ambientale per le quali non è possibile ricorrere a sistemazione abitativa alternativa anche temporanea (centri di accoglienza, comunità, strutture protette, ecc.) e che garantiscano l'unità familiare.

In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera b), gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purchè risiedano e prestino servizio nella provincia di Rovigo, ovvero risiedano nella provincia di Rovigo, ma prestino servizio in altra provincia

---

<sup>2</sup> Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'articolo 7. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.

della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il comune di Villadose non superi, in quest'ultima ipotesi, i novanta chilometri.

2. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. I requisiti di cui alla lettera e) e h) devono permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

3. ~~L'assegnazione dell'alloggio verrà effettuata a favore di nuclei familiari comprendenti non più di due persone.~~

*L'assegnazione dell'alloggio verrà effettuata, ove possibile nel rispetto dei parametri, per quanto ancora applicabili, dell'art. 9 della L.R. 10/96 e del D.M. 05.07.1975;*

4. I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/00.

### **Articolo 3 – MODALITA' E CONDIZIONI PER LA ASSEGNAZIONE**

1. I beneficiari dovranno sottoscrivere con l'Amministrazione apposito contratto che definisce gli obblighi delle parti e le modalità e le condizioni della assegnazione e della eventuale risoluzione. La sottoscrizione del contratto è condizione necessaria per l'occupazione dell'alloggio.

2. Il contratto deve prevedere espressamente l'obbligo per il beneficiario di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, e l'impegno a cercare soluzioni abitative sostenibili anche a libero mercato, pena la revoca dell'assegnazione.

3. I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economico-sociali e familiari.

4. L'assegnatario dovrà occupare l'alloggio assegnato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'assegnazione, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'assegnatario. Parimenti si procederà alla revoca in caso di rifiuto dell'assegnatario a sottoscrivere il contratto.

5. Le spese di registrazione del contratto saranno ripartite come da normativa vigente.

#### **Articolo 4 - DURATA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO TEMPORANEO**

1. Gli alloggi vengono assegnati per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e comunque con durata non superiore a ~~48~~ 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. In circostanze eccezionali può essere autorizzata la proroga di 6 mesi quando il perdurare del grave disagio socio-economico degli assegnatari, documentato nelle opportune forme, anche in collaborazione con le informazioni e le segnalazioni da parte dei Servizi Sociali, non consenta soluzioni alternative.

~~2. In ogni caso, le sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, secondo quanto previsto dall'art.11 c.6 della L.R.10/1996.~~

3. Alla scadenza del termine ulteriormente concesso, verrà disposto, con apposita ordinanza Dirigenziale, il rilascio dell'immobile occupato senza titolo da parte dell'assegnatario inottemperante agli obblighi contrattuali.

#### **Articolo 5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI PRIORITA'**

1. Il Responsabile del procedimento acquisisce le domande e verifica il possesso dei requisiti.

2. In caso di pluralità di domande, al fine di procedere all'assegnazione dell'alloggio si adottano i criteri sotto specificati nell'ordine riportato:

A. Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap e/o di figli minori a carico.

B. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare.

C. Momento in cui si concretizza il bisogno abitativo

#### **Articolo 6 - CANONE DI LOCAZIONE**

1. Il canone di locazione verrà stabilito secondo le modalità di calcolo per l'affitto ERP.

2. La mancata corresponsione del canone di locazione che superi i due mesi, e senza che siano intervenute cause peggiorative, comunque opportunamente documentate, della situazione economica dell'assegnatario, comporterà la revoca dell'assegnazione con il conseguente ed immediato obbligo di rilascio dell'alloggio.

#### **Articolo 7 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

Ogni intervento di risanamento e manutenzione straordinaria è a carico del Comune. I lavori di manutenzione ordinaria che il locatario intendesse eseguire nell'alloggio, dovranno essere subordinati preventivamente al rilascio di autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, e saranno completamente a carico dell'assegnatario senza alcun rimborso delle spese sostenute da parte del Comune. Sono a carico del locatario le spese inerenti le utenze domestiche (TELECOM, ENEL, gas acqua, etc.) nonché la spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### **Articolo 8 CONDIZIONI RISOLUTIVE DELLA ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO**

L'assegnazione temporanea dell'alloggio viene comunque revocata ogni qualvolta il beneficiario:

- non sia più in possesso dei requisiti per l'assegnazione di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- non abbia occupato l'alloggio, senza giustificati motivi, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- abbia locato in tutto o in parte l'alloggio assegnato;
- non abiti stabilmente l'alloggio o ne muti la destinazione d'uso durante l'assegnazione;
- abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- sia moroso da almeno due mesi nel pagamento del canone per motivi non dipendenti da sopraggiunte condizioni di svantaggio economico, secondo quanto disposto dall'articolo 6;
- Ospiti, anche temporaneamente senza l'autorizzazione dell'ufficio competente, terze persone non facenti parte del nucleo familiare così come definito dall'articolo 2 dei presenti criteri;
- Non provveda tempestivamente alla dichiarazione a comunicare le variazioni di cui all'art.3
- Non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune in cui l'assegnatario risiede o svolge la propria attività lavorativa.

### **ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera Consiliare di approvazione.